

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE**

“DURANTE E DOPO DI NOI. DONNA COLONNA DEI PRINCIPI DI STIGLIANO” - TRIESTE

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione denominata “Durante e dopo di noi. Donna Colonna dei Principi di Stigliano” (da qui in avanti Fondazione), con sede legale a Trieste, in via Mazzini numero 25.

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Essa ricomprende il lascito testamentario della signora Matilde Morpurgo vedova Colonna di Stigliano, acquisito in forza di deliberazione consiliare n. 42/1964, in conformità alla normativa che disciplina le fondazioni e il Terzo settore.

La Fondazione non persegue scopo di lucro.

ART. 2 OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ

Oggetto sociale della Fondazione è promuovere e supportare un sistema di interventi e servizi a favore di persone con disabilità prive di adeguato sostegno familiare, anche in futura prospettiva, con particolare attenzione ai cittadini bisognosi.

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili;
- la promozione di progetti di vita per le persone con disabilità, anche attraverso l'organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semi residenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
- il supporto ai familiari e caregivers delle persone con disabilità;
- la promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla normativa vigente;
- la promozione, la divulgazione e la qualificazione delle attività della fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi e la collaborazione in ricerche scientifiche, nonché progettazioni legate a bandi regionali, nazionali ed europei,

dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Tutte le attività e iniziative saranno ispirate ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, la cui ratifica è stata autorizzata dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009 n. 18.

La Fondazione opera sulla base di piani di attività approvati dal consiglio di amministrazione, anche collegati alla programmazione nazionale e regionale in materia.

ART. 3 LINEE PRINCIPALI DI ATTIVITÀ

Le principali attività della Fondazione si articolano secondo le linee seguenti:

- conoscenza dei bisogni delle persone;
- predisposizione di una serie di programmi adeguati ai bisogni dichiarati e analizzati, in sinergia con i servizi sociali e sanitari;
- gestione del patrimonio conferito.

La Fondazione, per garantire adeguata assistenza alle persone disabili e ai loro familiari - fermo restando il rapporto con il giudice tutelare e con l'eventuale amministratore di sostegno - può servirsi anche degli ordinari strumenti di tutela, tipici e atipici, esistenti nell'ordinamento giuridico, con particolare ma non esclusivo riferimento a istituti quali il contratto di mantenimento, l'istituzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.

ART. 4 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Fondazione potrà anche svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore dell'assistenza alle persone disabili e dell'organizzazione di servizi ad esse rivolti;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, etc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici e privati considerati utili per il raggiungimento dei propri scopi, con particolare riguardo alla ricerca di adeguate forme di sostegno anche finanziario;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli propri della fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore di attività interessato dall'attività della fondazione;
- verificare l'esito dei programmi rivolti ai fruitori dei servizi e delle attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione della fondazione ovvero successivamente dal fondatore, dai partecipanti o dai sostenitori;
- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

Il fondo di gestione è costituito:

- dai conferimenti da parte del fondatore, dei partecipanti o dei sostenitori deliberati dall'assemblea di partecipazione, su proposta del consiglio d'amministrazione; nel caso di enti pubblici, detti conferimenti sono in ogni caso soggetti alle ordinarie procedure di autorizzazione, impegno e liquidazione previste dalle norme in materia di contabilità pubblica;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione, lascito o altra utilità destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il valore dei beni conferiti nel fondo di dotazione subisca una svalutazione pari o superiore al 20% rispetto al valore certificato al momento del conferimento, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente convocato per le determinazioni conseguenti.

ART. 6 SCRITTURE CONTABILI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio, formato da conto economico, stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio e l'andamento economico e gestionale e dalla relazione degli amministratori che avrà il fine di documentare l'attività svolta e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare sul proprio sito Internet, il bilancio sociale, secondo quanto è previsto dalla normativa sul Terzo settore.

Qualora disponga di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a centomila euro annui la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di revisione e controllo e al direttore e, limitatamente ai rimborsi, al consiglio di amministrazione e ai membri del comitato tecnico-scientifico.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il mese di novembre l'Assemblea di partecipazione approva il bilancio preventivo avente funzione di indirizzo sulle attività dell'esercizio successivo e vincolo sulla capacità di spesa del direttore ed entro il trenta di aprile la stessa assemblea deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di revisione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri amministrativi attribuiti.

Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore, ovvero suo delegato, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione.

Gli atti di acquisto o alienazione di beni immobili devono essere espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, fatto salvo quanto disposto da norme di legge.

ART. 7 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 6, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di revisione e controllo e del comitato tecnico-scientifico;
- d) il registro dei volontari, ove presenti.

I membri hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al consiglio di amministrazione; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo Pec o raccomandata con A.R.

ART. 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in fondatori, partecipanti e sostenitori.

Membro fondatore è il Comune di Trieste.

Membri partecipanti sono i soggetti diversi dal fondatore che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Membri sostenitori sono i soggetti che aderiscono alla Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Possono ottenere la qualifica di membro sostenitore, a seguito di deliberazione dell'assemblea di partecipazione su proposta del consiglio di amministrazione, i seguenti soggetti:

- le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che contribuiscano agli scopi della fondazione con conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione e comunque non inferiore a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- le persone fisiche che conferiscano beni diversi da quelli sopra indicati o attività professionali o servizi in genere;
- i soggetti che aderiscano sulla base di un impegno pluriennale e che prestino l'attività volontariamente.

Il consiglio di amministrazione può stabilire, con proprio regolamento:

- l'eventuale suddivisione e/o raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività omogenee;
- la subordinazione dell'attribuzione della qualifica di sostenitore al rispetto di determinati parametri di continuità, qualità e quantità dell'apporto.

I soggetti che intendono aderire alla Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti. In caso contrario, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Hanno diritto di voto esclusivamente i membri in regola con gli adempimenti previsti dal consiglio di amministrazione.

ART. 9 ESCLUSIONE E RECESSO

L'assemblea di partecipazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di sostenitori e partecipanti per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra i quali casi, in via esemplificativa e non tassativa, si elencano i seguenti:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità della Fondazione.

I partecipanti e i sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

ART. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione si distinguono in:

- organi di indirizzo: presidente, consiglio di amministrazione, assemblea di partecipazione;

- organi di gestione e amministrazione: direttore, organo di controllo e revisione conti, comitato tecnico-scientifico.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente. Quest'ultimo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Presiede il consiglio di amministrazione, di cui è componente di diritto, e l'assemblea di partecipazione. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. E' nominato dal Comune di Trieste.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici componenti, nominati come segue:

1. tre componenti - di cui uno Presidente della Fondazione - nominati dal Comune di Trieste, in modo tale che sia rispettato il rapporto esistente all'interno del Consiglio comunale tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione;
2. un componente nominato dagli altri comuni del territorio dell'ex Provincia di Trieste che aderiscono alla Fondazione;
3. un componente nominato dalle Aziende Pubbliche di Servizi del territorio dell'ex Provincia di Trieste che aderiscono alla Fondazione;
4. da due a tre componenti nominati dai membri partecipanti diversi da enti pubblici;
5. da due a tre componenti nominati dai membri sostenitori.

La maggioranza degli amministratori è sempre scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La nomina da parte di pubbliche amministrazioni degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli enti pubblici sugli amministratori della Fondazione.

Nel caso in cui non si effettui la nomina da parte dei membri sostenitori, i componenti ad essi spettanti possono essere nominati dai membri partecipanti.

In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo il consiglio di amministrazione è nominato dal membro fondatore e dai membri partecipanti.

I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni.

Ai componenti del consiglio di amministrazione non possono essere attribuiti compensi, a nessun titolo, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- 1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio d'esercizio, del bilancio sociale (ove necessario) e gli altri documenti contabili indicati all'art. 6; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio e, successivamente all'approvazione degli stessi, provvede ai necessari depositi
- 2) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, il piano di gestione, che si compone dei progetti per l'anno in corso e di una relazione sui progetti avviati negli anni precedenti;
- 3) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e

sulla vendita di immobili il cui valore è pari o inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;

4) propone all'assemblea l'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché l'acquisto e la vendita di immobili il cui valore è superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro e la destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui alla legge ed al presente statuto;

5) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di membro sostenitore;

6) nomina il direttore e ne determina il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico;

7) adotta, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica e quello vincolante del Presidente, le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'assemblea;

8) delibera il piano delle assunzioni e delle collaborazioni;

9) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

10) adotta, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica e quello vincolante del Presidente, la proposta di scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, da sottoporre all'assemblea;

11) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;

12) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto e non riservato all'assemblea di partecipazione.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione dello statuto o della legge, sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'adozione degli atti di straordinaria amministrazione riguardanti il patrimonio e le linee generali di politica sociale sono subordinati al preventivo parere del Comune di Trieste.

ART. 13 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'assemblea di partecipazione è costituita dai rappresentanti del fondatore, dei partecipanti e dei sostenitori ed esercita, in raccordo con il consiglio di amministrazione, le seguenti funzioni:

- 1) nomina l'organo di controllo e revisione, ai sensi dell'art. 15;
- 2) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale (ove necessario) e gli altri documenti contabili indicati all'art. 6;
- 3) delibera sul piano di gestione;
- 4) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili il cui valore è superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;
- 5) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, sull'ammissione di membri sostenitori e sull'esclusione di membri partecipanti e sostenitori;
- 6) delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e con il parere vincolante del Comune di Trieste sulle proposte di modifica dello statuto;
- 7) delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e con il parere vincolante del Comune di Trieste sulla proposta di scioglimento dell'ente e la devoluzione

del patrimonio del medesimo;

- 8) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della fondazione;
- 9) esercita un controllo sulle attività attraverso interrogazioni sulla relazione delle attività svolte;
- 10) adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione in qualità di segretario senza diritto di voto ed è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata con congruo preavviso, di almeno trenta giorni, salvo casi straordinari di convocazione, concernenti il monitoraggio e la salvaguardia dell'integrità patrimoniale del fondo di dotazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento.

In prima convocazione le sedute dell'assemblea sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, salvi i casi diversamente specificati, sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 14 – DIRETTORE

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.

La nomina del direttore è soggetta al parere del Comune di Trieste, da esprimersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la nomina diventa efficace.

Il direttore, in particolare provvede:

- alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- a dare esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché agli atti del presidente.

Al direttore si applica l'art. 2382 del codice civile.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo previsto dalle vigenti disposizioni di legge è nominato dall'assemblea di partecipazione, che ne stabilisce il compenso e la qualifica, e svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile proprio dei revisori legali dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Esso deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 16 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

La Fondazione istituisce un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di studio e ricerca in merito alle attività da essa svolte.

Il Comitato tecnico-scientifico formula pareri e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani e delle attività.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto da un componente indicato dal Comune di Trieste.

Ai membri del comitato tecnico-scientifico non possono essere attribuiti compensi, a nessun titolo, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 17 CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

I controlli sulla Fondazione sono esercitati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché dagli altri enti e organismi individuati dalle leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 18 SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che si occupano di disabilità, ovvero ad altri enti del Terzo settore ove il Comune fondatore sia socio o aderente ovvero, se consentito dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, al Comune fondatore e ai Comuni partecipanti, per finalità di assistenza alle persone con disabilità prive di adeguato sostegno familiare e, in ogni caso, per finalità socio-assistenziali.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti in materia di terzo settore.

VISTO: IL PRESIDENTE